

alle stesse condizioni della detta quota di mutuo; e ciò a condizione che l'ing. Gianni Marusti consenta l'iscrizione della relativa ipoteca di garanzia;

3°)- a riconoscere i singoli compratori delle porzioni di immobile e relative ragioni condominiali - ipotecate a favore dell'Istituto, quali acollatori delle quote di mutuo e relativa ipoteca, così come risulteranno in dipendenza di quanto ai comma 2° e 3°;

4°)- a procedere alla identificazione e alla descrizione delle porzioni di immobile, relativamente alle quali il mutuo e l'ipoteca dovranno essere rispettivamente frazionato e ripartito, stabilendo l'imposto delle quote che dovranno gravare sulle singole porzioni di immobile;

5°)- ad autorizzare il Conservatore dei Registri immobiliari di Roma ad eseguire la formalità di frazionamento suddetto, nonché gli opportuni ammortamenti a margine della trascrizione di fatti eseguita presso la Conservatoria di Roma in dipendenza del citato contratto 25.5.1951